



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°4 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig. **Di Lascio** Pasquale , nato a Acerno il 07/11/1954 matr. n. 9824

Oggetto della spesa: risarcimento danno, compenso professionale.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 614538 del del 17.09.2014 (prat.n.2348-2349/11 CC/Avvocatura) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, UOD 04, la sentenza n. 49245/12 del Tribunale di Salerno- Sez. Lavoro, depositata il 15/10/2012 e notificata in forma esecutiva a questa Amministrazione Regionale in data 23/10/2012.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig. Policastro Gregorio della somma di € 500,00 a titolo di risarcimento danno ritenendo illegittimo il provvedimento datoriale che ha preteso le dimissioni del ricorrente dalla carica di Consiglio dell'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali.

Il giudice del lavoro ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente del compenso professionale liquidato in €. 700,00.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 4925/12 del Tribunale di Salerno- Sez. Lavoro, depositata il 15/10/2012 e notificata in forma esecutiva in data 23/10/2012

TOTALE DEBITO

€. 1.200,00

Dipendente sig. Di Lascio Pasquale matr.n. 9824

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

- Risarcimento del danno
- Compenso professionale

€ 500,00
€ 700,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 614538 del 17.09.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 4925/12 del Tribunale di Salerno- Sez. Lavoro, depositata il 15/10/2012 e notificata in forma esecutiva in data 23/10/2012;

Napoli, 24/09/2014

Il responsabile della P.O.
Dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

537



AREA 04 - SETTORE 01

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Avvocatura

Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0614538 17/09/2014 15,23

mitt. : R.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 551404 UO0 Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.1.1.



OK
22/9/14

D.G. 55-14-04

CONTENZIOSO DEL LAVORO IN COL-
LABORAZIONE CON L'AVVOCATURA
REGIONALE-ESECUZIONE GIUDICATI-
UFFICIO DISCIPLINARE

VIA S. LUCIA N.81

80132 NAPOLI

CC 2348-2349/11

N. Pratica Trasmissione sentenze esecutive nn 4924-4925/12 rese dal

Tribunale di Salerno - sezione Lavoro nei confronti di

Oggetto: Di Lascio e Policastro

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia delle sentenze esecutive in
oggetto, rese dal Tribunale di Salerno -sezione Lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Ufficio a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evita-
re maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Fabrizio Niceforo

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Avv. Rocco Nigro e Carla Coccorullo
P.zza Farina, 12 - Tel. 907301
BATTIPAGLIA (Sa)
C.F. e P. I.V.A. 03018590657

006271

Sentenza nr.
4925 / 2012

Cron 36720



TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. A.M. D'Antonio all'udienza del 11 ottobre 2012 ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 411/2011 reg. gen.sez.lavoro, e vertente

TRA

Di Lascio Pasquale elettivamente domiciliato in Battipaglia alla Piazza M.Farina
n. 12 presso lo studio dell'avv. Rocco Nigro che lo rappresenta e difende in virtù
di mandato a margine del ricorso introduttivo

Ricorrente

E

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale legale
rapp.te p.t. , elettivamente domiciliato in Salerno al C.so Garibaldi n.33 c/o
Avvocatura Regionale in uno all'avv. Alba Di Lascio che lo rappresenta e difende
giusta procura ad lites e Decreto Dirigenziale di incarico

Resistente

Avente ad oggetto : risarcimento danni

Conclusioni rassegnate alla presente udienza : E' presente il procuratore di parte ricorrente il quale discute la causa riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.

Per la regione Campania l'avv. Di Lascio conclude per il rigetto dell'avversa domanda .

Svolgimento del Processo

Con ricorso depositato in data 19 gennaio 2011 il dott. Pasquale Di Lascio , dipendente della Regione Campania in servizio presso il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura , adiva il Tribunale di Salerno , in funzione di giudice del lavoro , rassegnando le seguenti conclusioni :

- a) Accertare e dichiarare la illegittimità delle pretese dimissioni da componente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi Forestali della Provincia di Salerno e del procedimento disciplinare intrapreso nei confronti del ricorrente e , per l'effetto
- b) Condannare l'ente resistente , in persona del legale rapp.te p.t. , con sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81 , al risarcimento dei danni tutti , anche morali , causati ingiustamente all'istante , così come indicati nel presente atto e da liquidarsi secondo equità .
- c) Con vittoria di spese e competenze di causa .

Esponendo all'uopo il ricorrente che già dal 8.6.1983 sarebbe stato iscritto , in qualità di Dottore Agronomo , all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Salerno e di essere tutt'ora iscritto a seguito di autorizzazione richiesta e concessa con Delibera dell'Ente Regionale n. 1615 del 22.3.1994 ; che in data 27.10.2009 il ricorrente comunicava al Dirigente del Settore di appartenenza di essere stato eletto membro del Consiglio dell'Ordine degli Agronomi e Forestali della Provincia di Salerno per il quadriennio 2009-2013 ; che la Regione , tuttavia , a mezzo nota del 9.11.2009 , notificata al lavoratore il 17.11.2009 , diffidava il ricorrente unitamente ad altri colleghi nella stessa posizione a dimettersi entro 15 giorni dalla carica elettiva medesima a causa di una presunta incompatibilità tra le funzioni di pubblico dipendente e l'incarico elettivo in sodo al Consiglio dell'Ordine Professionale ; che il ricorrente , pertanto , si vedeva costretto a rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere

dell'Ordine ; che nel frattempo il TAR Campania , con ordinanze n. 159 , 160 e 167 del 15.1.2010 si pronunciava accogliendo l'istanza cautelare richiesta dagli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli e di Salerno di sospensione di taluni provvedimenti della Regione Campania riguardanti appunto l'incompatibilità tra la funzione di dipendente regionale e la carica di Presidente o di Consigliere dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ; che in attesa della decisione di merito del giudice amministrativo , la Regione sospendeva il procedimento disciplinare intrapreso nei confronti del ricorrente così incorrendo anche nella decadenza dall'azione disciplinare stessa per il decorso dei termini previsti dal d.lgs. n. 150/2009 ; che , inoltre , a seguito della contestazione disciplinare , la P.A. avrebbe convocato il ricorrente per il contraddittorio oltre il termine di 15 giorni concessigli per dimettersi dall'incarico di consigliere , e senza tener in alcun conto l'istanza da lui avanzata di anticipare l'audizione . Il ricorrente ribadiva l'illegittimità del provvedimento che gli imponeva le dimissioni dalla carica di Consigliere , evidenziando i danni morali , all'immagine e alla professionalità sofferti per il mancato espletamento dell'incarico elettivo e rassegnava le conclusioni di cui sopra .

Instauratosi il contraddittorio, la Regione Campania si costituiva in giudizio eccependo la infondatezza della domanda e concludendo per il rigetto della stessa con rivalsa delle spese di lite.

All'udienza odierna, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il giudice ha deciso la causa come da dispositivo di cui ha dato lettura.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti che si diranno.

Come anticipato nella parte narrativa della presente decisione , il ricorrente propone una domanda di risarcimento danni e tale domanda propone chiedendo preliminarmente che venga accertata la illegittimità delle pretese dimissioni da componente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Salerno , nonché la illegittimità procedimento disciplinare intrapreso nei suoi confronti del ricorrente .

Senonché , per quanto attiene al procedimento disciplinare , ritiene questo giudicante che la sospensione del procedimento faccia venir meno l'interesse ad



X

agire da parte del ricorrente. Nel caso esaminato, infatti, non siamo in presenza di una sanzione irrogata dal datore di lavoro e impugnata dal dipendente, ma unicamente di un procedimento di contestazione disciplinare avviato dall'Amministrazione convenuta e dalla stessa sospeso in attesa della pronuncia di merito da parte del TAR che, nelle more, ha accolto in via cautelare il ricorso proposto dall'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali sul punto delle rilevate incompatibilità da parte della Regione Campania.

Sicché, allo stato, non è configurabile un interesse ad agire, atteso che il semplice avvio di un procedimento disciplinare, non conclusosi con la irrogazione di alcuna sanzione, non arreca alcun concreto pregiudizio all'attuale ricorrente.

Non può trovare accoglimento, pertanto, la domanda così come proposta e volta ad ottenere la pronuncia di illegittimità del procedimento disciplinare, solo perché avviato, a prescindere dalla irrogazione o meno di una sanzione.

Rimane da esaminare, invece, la domanda tesa alla pronuncia di illegittimità del provvedimento dell'Amministrazione convenuta che ha imposto al ricorrente le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Ordine dei dottori Agronomi.

Si rileva, in proposito, che la nota indirizzata al dott. Di Lascio riguarda, in effetti, esclusivamente il rapporto di lavoro tra la Regione ed i propri dipendenti, essendo prodromica all'apertura di un procedimento disciplinare.

Ma perché il giudice ordinario possa intervenire a valutare la legittimità o meno di un provvedimento amministrativo, sia pure solo per disapplicarlo, esso provvedimento deve ledere un diritto soggettivo perfetto in capo al lavoratore, vale a dire, nel caso di specie, il diritto a poter essere eletto in seno al Consiglio dell'ordine.

La materia, come è noto, è disciplinata dal d.p.r. 8.7.2005 n. 169, il quale, all'art. 3, dispone che possono essere eletti al Consiglio dell'ordine tutti gli iscritti all'albo dei dottori agronomi e forestali.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 7.1.1976, n. 3 i dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti della Stato o di altre pubbliche amministrazioni possono, a loro richiesta, essere iscritti all'albo. Nei casi in cui, secondo i rispettivi ordinamenti, è vietato l'esercizio di libera professione, l'iscrizione avviene con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico - professionale. Questi iscritti non possono esercitare la libera professione, salvi i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili.



E nel caso di specie risulta documentato in atti che l'Amministrazione regionale, con delibera n. 1615 del 22.3.1994, ha espressamente autorizzato il ricorrente a mantenere l'iscrizione all'Ordine Professionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali della Provincia di Salerno, con la precisazione che l'iscrizione al citato ordine dovesse recare a margine l'annotazione comprovante lo stato giuridico e professionale di impiegato della Pubblica Amministrazione. Ebbene, ancora l'art. 10, comma 3 della medesima legge n. 3/76 prevede che la maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni.

Dal complesso della disciplina illustrata si evince che il divieto di esercizio di attività libero professionale non impedisce, di per sé, l'iscrizione all'albo che avviene, in questi casi, con la specifica annotazione.

L'iscrizione costituisce requisito per l'esercizio del diritto di elettorato passivo nell'organo consiliare, a prescindere dallo svolgimento - che può, in effetti, essere vietato, secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza - dell'attività libero professionale.

È sufficiente, al riguardo, considerare, come assolutamente pacifico in dottrina come presso una giurisprudenza più che consolidata di Suprema Corte, che la iscrizione nell'albo professionale configura un atto di accertamento costitutivo dello status del professionista che opera erga omnes fino a quando non intervenga un provvedimento di cancellazione (cfr., Casa. 10 novembre 1990 n. 10858. Sempre nello stesso senso, altresì, Cass. 8 settembre 1999 n. 9549; Caos. 17 marzo 1993 n. 3145).

Atteso quanto precede, e considerato, altresì, che ha parimenti la natura giuridica di un accertamento costitutivo il provvedimento con il quale un professionista è cancellato dall'albo (Casa. 7 febbraio 1998 n. 1311) è palese che tutti gli "iscritti" all'albo possono partecipare alle operazioni elettorali di cui si discute sino al sopravvenire di un provvedimento di "cancellazione" o "sospensione" dall'albo, senza che sia rilevante la circostanza che alcuni di essi versino in situazioni di incompatibilità o di ineleggibilità. In altri termini, avvenuta la iscrizione nell'albo, il professionista può esercitare tutti i diritti derivanti da tale status - compreso, quindi, quello di partecipare sia come elettore che come eligendo alle elezioni del Consiglio Direttivo dell'ordine territoriale - sino al momento in cui non intervenga



un provvedimento di cancellazione (o di sospensione) dall'albo stesso. Pacifico quanto sopra è evidente che la circostanza che alcuni professionisti - ancorché iscritti - siano incompatibili o ineleggibili (nella specie, come si adombra in memoria difensiva, perché dipendenti pubblici) giustifica, eventualmente, la apertura di un procedimento diretto alla loro cancellazione, da parte del Consiglio Direttivo, dall'albo, ma non giustifica affatto - come pretende parte resistente - la loro "automatica" esclusione dall'esercizio dei diritti inerenti al ricordato status di iscritti all'albo professionale (Cass, n. 11541/2002).

Se ne deduce che illegittimo è il sacrificio del diritto di elettorato passivo imposto all'attuale ricorrente .

Né tale divieto trova giustificazione nell'attività svolta dai componenti del Consiglio , che si dirige nei confronti dei professionisti e, per i profili evidenziati dalla Regione - come la repressione dell'esercizio abusivo della professione, la designazione di rappresentanti in seno a commissioni, l'infrazione di sanzioni disciplinari - non diverge neanche dalle finalità perseguite dall'amministrazione, in sede disciplinare nei confronti dei propri dipendenti, per gli stessi scopi sanzionatori di comportamenti illeciti.

La carica di Consigliere dell'Ordine , infatti , non appare ledere di fatto o potenzialmente l'indipendenza , l'onorabilità o l'imparzialità del dipendente .

All'amministrazione regionale, che conserva ed esercita i propri poteri riguardo all'autorizzazione del pubblico dipendente ad assolvere funzioni estranee ai propri compiti istituzionali, non è dato, quindi, impedire al proprio dipendente , iscritto all'albo, di partecipare alle elezioni ed, eventualmente , di far parte del Consiglio dell'Ordine.

Il provvedimento datoriale , che ha preteso le dimissioni del ricorrente dalla carica di Consigliere , è pertanto sicuramente illegittimo .

Quanto poi alle conseguenze risarcitorie di tale pronuncia , non può mancare di evidenziarsi la estrema difficoltà di quantificare , sia pure in maniera equitativa , il danno subito dal ricorrente dalla mancata partecipazione al Consiglio, ignorandosi , tra l'altro , se l'ordinanza di sospensiva emessa dal TAR sul punto della incompatibilità , abbia avuto riflessi sulle predette dimissioni .

In conclusione , poiché i danni dedotti difettano di concrete e riscontrabili allegazioni , si ritiene di poter effettuare una liquidazione soltanto simbolica nella misura di € 500,00.



Le spese del giudizio , liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro di Salerno , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta , con ricorso depositato in data 19 gennaio 2011 , da Di Lascio Pasquale nei confronti della Regione Campania , in persona del legale rapp.te p.t. , ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa , così provvede:

1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , ritenute illegittime le pretese dimissioni del ricorrente dalla carica di Consiglio dell'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali , condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t. , al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 500,00;
2. condanna altresì la Regione Campania , come rappresentata , al pagamento in favore del ricorrente del compenso professionale che si liquida in € 700,00.

Salerno 11 ottobre 2012

Il Funzionario giudiziario
Francesco Saverio Monaco

Il Giudice
A.M.D. Antonio

19 OTT 2012





TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

È copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva all'avv.

Nigro (parte)

Salerno, li

23 OTT. 2012

N° *15-11-12* **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dell'U.P. di *REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp. h. pub. Nigro via S. Lucia, 11*

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata

☐ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)

☐ Destinatario persona giuridica (1)

☐ Curatore fallimentare (2)

☐ Domiciliatario (3)

☐ Familiare convivente (4)

☒ Addetto alla casa (5)

☐ Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)

☐ Portiere dello stabile in assenza del destinatario delle persone abilitate (7)

☐ Delegato del direttore del (8)

☐ Delegato del comandante del (compi e reparto)

(firma del destinatario o della persona abilitata)

☐ Analfabeta

☐ Ritirato il plico firmato dal delegato di consegna

Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata

(data e firma dell'addetto al recapito)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

Stg. _____

In qualità di (10) _____

☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna

☐ emesso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

☐ emesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

☐ Mancanza ☐ Indisponibilità delle persone abilitate

☐ emesso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

☐ emesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata

data _____

nome _____

RIKITO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

data _____

(firma del destinatario o di un suo delegato)

(conferma dell'impiegato postale)

Bollo da apporre all'atto della consegna

(1) Qualora l'invio del rappresentante legale.

(2) Al Servizio per Azioni in Assistenza per Azioni, a Responsabilità limitata.

(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinata ufficio.

(4) Padre, madre, nipote, ecc.

(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che convive con il destinatario, convivente, aggiunto alla casa.

(6) Segretario, dipendente, ecc.

(7) Via, piazza, corso, ecc.

(8) Curatore fallimentare, liquidatore, commissario, ecc.

(9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.

(10) Valore reale (4) (5) (6) (7) (8)

(11) L'addetto al recapito è preposto all'atto del recapito in indirizzo.

(12) Al sensi dell'art. 7, legge n. 80 del 28.2.1985, modificata.

(13) Al sensi dell'art. 6, legge n. 80 del 28.2.1985, modificata.